

Denuncia dell'uso civico di pesca fluviale - art. 3, l. 16 giugno 1927, n. 1766 - Com. Abbiategrasso – fiume Ticino

Ai sensi dell'art. 3, l. 16 giugno 1927, n. 1766, il mancato adempimento da parte dell'amministrazione comunale dell'obbligo della denuncia dell'uso civico di pesca fluviale comporta l'estinzione dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dell'asserito diritto che, pur spettante agli abitanti del territorio interessato in un tempo lontano, è comunque cessato anteriormente all'anno 1550 per disposizioni della legittima autorità - Commiss. usi civici Lombardia, 25 febbraio 1988, Soc. riserva pesca Ticino c. Com. Abbiategrasso, in Rep. fo. it., 1988, n. 25, e pubbl. in Riv. giur. ambiente, 1988, 336, n. PERRUCCI